

**CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE
DELL'INDENNITÀ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA, ANCHE IN DEROGA**

Il 15 aprile 2009, in Roma

tra

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA,
CONFINDUSTRIA,
CGIL,
CISL,
UIL,
UGL,
DIRCREDITO-FD,
FABI,
FIBA-CISL,
FISAC-CGIL,
SILCEA,
SINFUB,
UGL CREDITO,
UILCA

premesso che:

- a fronte della situazione economica in atto nel Paese, si rendono opportune la convergenza delle azioni ed il rafforzamento della collaborazione tra gli attori sociali;
- tale situazione di crisi sta generando processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusure di aziende per fronteggiare i quali si ricorre a strumenti, fra i quali, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs), anche in deroga;
- ne consegue che, lì dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i/le lavoratori/trici coinvolti e le loro famiglie, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS;

- l'ABI, nel condividere la necessità di dare concrete risposte sociali alle persone ed alle loro famiglie, manifesta la volontà di promuovere presso i propri Associati, nel rispetto della libera concorrenza tra le aziende di credito, l'impegno ad attivare interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei/le lavoratori/trici sospesi/e in Cigs/Cigs in deroga, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS;

si stipula la presente Convenzione in tema di anticipazione a favore dei/le lavoratori/trici dei trattamenti di Cigs, anche in deroga.

1. BANCHE ADERENTI

La presente Convenzione è aperta alla libera adesione di tutte le Banche che intendono sostenere attivamente l'iniziativa.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l'anticipazione - da parte delle Banche aderenti - dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga, a favore dei/le lavoratori/trici di cui al punto 4. che segue.

3. MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

L'anticipazione dell'indennità Cigs spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, con disponibilità crescente per frazioni mensili, per un massimo di sette, ognuna non superiore all'80% della retribuzione mensile percepita in servizio al netto degli oneri sociali e fiscali (max. 900,00 € mensili) per un importo complessivo non superiore a 6.000,00 €.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità Cigs - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

4. DESTINATARI

I/le lavoratori/trici dipendenti da aziende che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, siano sospesi/e dal lavoro a zero ore per Cigs/Cigs in deroga, nei casi in cui non viene erogata l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, avendone richiesto il pagamento diretto.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di fruire dell'anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 che precede dovranno presentare la domanda ad una delle Banche aderenti, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.

In riferimento all'apertura dell'apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche aderenti valuteranno l'adozione di condizioni di favore al fine di evitare aggravio di oneri, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell'iniziativa.

A tal fine, le Parti auspicano l'attivazione da parte delle Autonomie locali di "fondi di garanzia" dei debiti relativi alle anticipazioni, ovvero di "fondi" in conto interessi sulle anticipazioni medesime.

E' fatta salva la facoltà delle Banche aderenti di procedere all'apertura di credito in conto corrente, in relazione alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni.

6. TERMINE DELL'ANTICIPAZIONE

Ai sensi del punto 3 che precede, l'apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità Cigs ovvero all'esito negativo del relativo iter amministrativo.

Il/la lavoratore/trice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di Cigs/Cigs in deroga.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del suo pagamento diretto, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro quindici giorni dalla richiesta.

In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca potrà richiedere l'importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro quindici giorni.

In caso di intervento del datore di lavoro quale responsabile in solido, l'intero debito refuso dal datore di lavoro costituirà anticipazione del trattamento economico complessivamente dovuto dal datore di lavoro al/la lavoratore/trice stesso/a.

7. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2011, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. Le parti si incontreranno nel mese di settembre 2011 per valutarne gli esiti, anche ai fini di concordarne l'eventuale proroga.

In caso di proroga della presente Convenzione, ciascuna Banca aderente avrà facoltà di comunicare in qualunque momento la propria decisione di revocare l'adesione, sempre fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.

Le comunicazioni di adesione e di revoca dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Associazione Bancaria Italiana, Piazza del Gesù, 49, 00186. Roma.

8. IMPEGNI RECIPROCI

Le Parti sottoscrittrici, nel comune riconoscimento della rilevanza sociale dell'iniziativa, si impegnano a darne ampia diffusione, ponendo in essere ogni conseguente attività di comunicazione e di promozione.

9. ALLEGATI

Formano parte integrante della presente Convenzione i documenti allegati sub "1", "2", "3".

* * *

Sono fatte salve condizioni di miglior favore.

* * *

La presente Convenzione è aperta alla sottoscrizione di altre Organizzazioni imprenditoriali interessate.

Letto, sottoscritto si conferma

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA,

CONFINDUSTRIA,

CGIL,

CISL,

UIL,

UGL,

DIRCREDITO-FD,

FABI,

FIBA-CISL,

FISAC-CGIL,

SILCEA,

SINFUB,

UGL CREDITO,

UILCA

ALLEGATO 1

Spettabile.
Banca
Filiale di

Città,

Oggetto: comunicazione ai sensi della Convenzione per la realizzazione del progetto “Anticipazione Sociale in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria” anche in deroga

Premesso che:

- l'impresa _____ ha presentato in data _____ all'Ente competente domanda di concessione del Trattamento straordinario di integrazione salariale, anche in deroga, conformemente alla normativa in vigore con richiesta di pagamento diretto;
- tra i lavoratori sospesi a zero ore per Cigs figura anche il nominativo del sottoscritto lavoratore _____; pertanto, previa emissione del provvedimento di ammissione al trattamento avrà diritto al trattamento integrativo di legge;

in relazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazioni guadagni straordinaria, anche in deroga, cui il Vostro Istituto ha aderito,

IL SOTTOSCRITTO

Cognome
Nome
Nato a il
Residente a
Via e numero
Telefono Codice Fiscale
Documento d'Identità Numero
Rilasciato da il
Dipendente dell'Azienda
con sede in
Via e numero
in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria dal giorno

CHIEDE

l'erogazione dell'anticipazione del trattamento straordinario di cassa integrazione di cui alla Convenzione in oggetto, alle condizioni da Voi comunicate, e per la durata ivi stabilita (massimo sette mesi).

Il finanziamento si estingue con l'erogazione della Cigs anche in deroga da parte della Sede INPS competente, ovvero secondo le modalità definite nella Convenzione stessa.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Firma dell'Azienda per benessere

.....

Spettabile
Banca
Filiale di

Città,

In relazione alla richiesta di prestito di cui alla “**Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in deroga**”, il sottoscritto

Signor

nato a il

e residente a

in Vian°

si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura e si impegna a fornire all’Azienda ed alla Banca tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare “status lavorativo”, nonché a comunicare al proprio datore di lavoro l’accoglimento della richiesta di anticipazione.

Il sottoscritto con la presente si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione in oggetto, anche mediante la sottoscrizione del prospetto, con le proprie coordinate IBAN, per il pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie (*modello INPS SR41*) ed in essere a suo nome presso la Filiale di c/c n°..... e a produrre copia di tale modello alla Filiale della Banca che eroga il finanziamento.

Il sottoscritto autorizza la Banca a prelevare dal conto corrente sopra indicato una somma pari a quanto complessivamente dovuto in conseguenza dell’anticipazione, non appena sul conto stesso verranno accreditate le somme dovute dall’INPS a titolo di Cigs/Cigs in deroga.

Qualora la domanda Cigs o la richiesta di pagamento diretto non sia stata accolta dall’Ente competente il sottoscritto si impegna ad estinguere l’intero finanziamento citato entro trenta giorni, unitamente all’azienda datrice di lavoro, responsabile in solido in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del suo pagamento diretto.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati, il sottoscritto dichiara di cedere alla Banca- nel rispetto ed ai sensi delle vigenti disposizioni - il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto.

Il sottoscritto si impegna inoltre a costituire in garanzia il trattamento di fine rapporto maturato e maturando non destinato a forme di previdenza complementare. A tal fine autorizza sin d'ora il datore di lavoro, che accetta, ad erogare un'anticipazione dello stesso ad estinzione del debito complessivo, trascorsi otto mesi dal suo avvio nei limiti di quanto maturato a titolo di TFR a tale data, con versamento sul conto corrente dedicato.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Firma dell'Azienda per benessere

Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria, anche in deroga.

Elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell'anticipazione:

1. Copia documento d'identità;
2. Copia codice fiscale;
3. Dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di CIGS all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente.
4. Copia dell'accredito irrevocabile in c/c dell'indennità Cigs (Mod. INPS SR41);
5. Copia ultima busta paga;
6. Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
7. In caso di lavoratore dipendente da Azienda non associata alle parti sottoscrittrici, dichiarazione del datore di lavoro di condividere ed aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella Convenzione.